



Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE

Presidente della Giunta Regionale ROBERTO FICO

CAPO GABINETTO

Capo di Gabinetto del Presidente Francesco Comparone

ASSESSORE

Presidente ROBERTO FICO

DIRETTORE GENERALE/

DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DANIELA MICHELINO

DIRIGENTE SETTORE

ALFONSO BONAVIDA

DIRIGENTE UOS

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
275	30/12/2025	208	02	00

Oggetto:

Intesa regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla proposta adottata con deliberazione della Giunta Comunale di Napoli n. 246 del 21 luglio 2023 – Determinazioni.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- a. l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- b. il processo di liberalizzazione delle attività economiche operato in particolare dall'art. 3 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dall'art. 1 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha incrementato la presenza nel centro storico cittadino di un rilevante numero di attività economiche e commerciali, cui non è corrisposto un adeguato sviluppo della qualità dell'offerta, producendo la lesione di interessi generali, fra i quali la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico e del decoro e vivibilità della città;
- c. il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinare attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), all'articolo 1, comma 4, prevede che i Comuni, per le finalità indicate dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), d'intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possano adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- d. con la L.R. 21/4/2020 n. 7, la Regione Campania ha approvato il Testo Unico sul Commercio, così come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 11 del 14/10/2015;
- e. in particolare, l'art. 1, comma 3 del citato Testo Unico sul Commercio richiama il principio generale dell'ordinamento in materia di concorrenza, ribadendo che l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale debba operarsi senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
- f. l'art. 19, comma 4, lett. b) del citato T.U., con riguardo allo Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), prevede espressamente tra le sue finalità, la salvaguardia dei valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, pur senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
- g. limitazioni alla libertà di iniziativa economica, in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e suoi provvedimenti attuativi, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;

PREMESSO, altresì, che

- a. con la Deliberazione n. 246 del 21 luglio 2023, il Comune di Napoli ha interdetto, per un periodo di tre anni, nell'area Unesco e in alcune aree c.d. *buffer*, l'apertura di nuove attività, nonché l'ampliamento dei locali già esistenti, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, alle attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, e al consumo immediato sul posto per le attività di panificazione;
- b. con D.G.R. n. 462 del 26/07/2023, è stata espressa l'intesa regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla proposta adottata con deliberazione della Giunta Comunale di Napoli n. 246 del 21 luglio 2023, in via sperimentale per la durata di dodici mesi,

demandando al Comune l'adozione degli atti conseguenti che rientrano nella sua diretta ed esclusiva competenza;

- c. inoltre, con la menzionata D.G.R. n. 462 del 26/07/2023, la Giunta regionale:
- c.1) si è riservata, sulla base, degli effetti connessi all'introduzione delle nuove misure risultanti dal monitoraggio, di valutare, alla scadenza del termine di cui alla lett. b), la sussistenza delle condizioni per confermare l'espressione dell'Intesa;
 - c.2) ha richiesto al Comune di Napoli in relazione agli impegni formalmente assunti all'art. 4 della proposta di Intesa di approvare, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, il piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone oggetto di tutela, dando avvio ai lavori di studio entro e non oltre 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disciplina;
- d. in data 19/02/2024, a seguito della notifica dei contenuti dell'Intesa, la Commissione Europea ha osservato che, in considerazione dell'impatto significativo di un divieto totale di tre anni per l'apertura di nuovi stabilimenti alimentari nel centro storico di Napoli era necessario che le competenti Autorità valutassero l'opportunità di misure meno restrittive, con l'elaborazione di criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni nelle zone protette e chiedendo un aggiornamento sui primi risultati della misura;
- e. con nota prot. PG/2024/587737 del 01/07/2024, l'Area Sviluppo Socio-Economico e Competitività - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Napoli, in riscontro alla nota PG/2024/0290354 del 11/06/2024 della competente Direzione Generale regionale, ha trasmesso:
- e.1) la delibera di Giunta Comunale n. 259 del 27/06/2024 di presa d'atto della relazione di monitoraggio, con l'indicazione delle linee di indirizzo per la redazione del piano per gli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010;
 - e.2) la relazione di monitoraggio sugli effetti dell'Intesa;
 - e.3) il cronoprogramma delle attività propedeutiche all'adozione del piano;
 - e.4) i dati di monitoraggio, aggiornati e dettagliati, circa i risultati della misura;
- f. con D.G.R. n. 377 del 25/07/2024, considerato che il cronoprogramma delle attività indicava il 30/06/2025 quale termine per l'approvazione del citato piano, è stato previsto, alla scadenza del predetto termine, di procedere alla verifica degli adempimenti posti in essere dal Comune di Napoli, in relazione agli impegni formalmente assunti con l'approvazione della citata DGC n. 259 del 27/06/2024;
- g. con nota PG/2025/0275059 del 03/06/2025, in ottemperanza della D.G.R. n. 377 del 25/07/2024, è stata avviata la procedura per la verifica degli adempimenti posti in essere dal Comune di Napoli in relazione agli impegni formalmente assunti con l'approvazione della citata D.G.C. n. 259 del 26/06/2024, in particolare in ordine:
- g.1) all'approvazione, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, del piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone oggetto di tutela;
 - g.2) all'approvazione, entro il medesimo termine, di un provvedimento che prevedesse nelle aree soggette a tutela criteri esclusivamente qualitativi e/o specifiche limitazioni, qualora il Comune di Napoli avesse inteso regolamentare l'esercizio delle ulteriori attività previste nell'Intesa;
- h. con nota PG/2025/566948 del 23/06/2025, acquisita al protocollo regionale in data 25/06/2025, il Comune di Napoli ha comunicato di aver provveduto a redigere il "Piano per la programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di produzione di alimenti e di vicinato con consumo immediato sul posto nel centro storico di Napoli, sito Unesco, e nelle aree della cd. *Buffer zone*" e a sottoporlo alla Giunta comunale per l'approvazione, precisando che tale Piano era stato già oggetto di consultazione e, da ultimo, in data 20.06.2025, di condivisione con la competente commissione consiliare;
- i. ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione, è stata trasmessa specifica relazione con la quale sono stati evidenziati i risultati positivi conseguiti con l'applicazione dell'Intesa, osservando che:
- i.1) il numero di aperture nelle aree tutelate è estremamente limitato (trattandosi di subentri e di aperture entro l'anno dalla chiusura in un locale con la stessa destinazione);
 - i.2) dopo il mese di giugno 2024, non si registrano più nuove aperture in tali ambiti, suggerendo un progressivo rafforzamento dell'efficacia delle misure restrittive previste dall'Intesa;

- i.3) l'analisi dei dati indica che l'Intesa ha efficacemente contribuito a contenere la pressione commerciale nei contesti di maggior pregio culturale e storico, contribuendo alla tutela dell'identità territoriale e al miglioramento della vivibilità dei luoghi;
- j. tali osservazioni sono state supportate da un'analisi delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del vicinato alimentare e del vicinato non alimentare, nell'arco temporale gennaio 2023 - maggio 2024, confrontando i dati relativi all'area tutelata con la restante area non soggetta a tutela;
- k. con nota PG/2025/575545 del 25/06/2025, acquisita in data 26/06/2025 al PG/2025/0320130, il Comune di Napoli ha trasmesso la Delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio n. 288 del 24.06.2025, con la quale è stato deliberato, tra l'altro, di approvare:
- k.1) il "Piano per la programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di produzione di alimenti e di vicinato con consumo immediato sul posto nel centro storico di Napoli, sito Unesco, e nelle aree della c.d. "Buffer Zone";
- k.2) la cartografia delle aree soggette a tutela;
- k.3) l'allegato tecnico operativo;
- k.4) la relazione sullo stato dell'intesa;
- l. con nota PG/2025/588628 del 30/06/2025, il Sindaco del Comune di Napoli ha rappresentato che *"In questi due anni di misura sperimentale, c'è stato un effetto deflattivo nelle aree tutelate ed espansivo in altre zone della città, che hanno visto crescere le nuove aperture di esercizi di somministrazione. Tale tendenza risponde a un fenomeno crescente, quello della delocalizzazione dei flussi turistici che, ormai frequentemente, interessano le aree periferiche, fortemente interessate anche dalle nuove aperture di strutture ricettive e conseguentemente anche di esercizi di somministrazione"* ed ha sottolineato *"... la necessità di mantenere le restrizioni previste dall'Intesa fino a febbraio 2026, al fine di concludere l'iter di approvazione in Consiglio comunale, con le necessarie attività consiliari, nell'ambito delle normali dinamiche esistenti in seno ad un consesso rappresentativo"*;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a. sulla base della proposta del Comune di Napoli adottata con D.G.C. n. 246 del 21/07/2023, e letti gli esiti del monitoraggio connessi all'introduzione delle nuove misure di cui alla relazione approvata con la predetta D.G.C., con D.G.R. n. 444 del 30/06/2025 è stata espressa l'intesa regionale di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 222 del 2016 e dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004, fino al 31/12/2025, demandando al Comune di Napoli l'adozione degli atti conseguenti di esclusiva competenza, e dando mandato ai competenti Uffici regionali di verificare, alla scadenza del predetto termine, che il Comune di Napoli abbia approvato, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, in via definitiva, il "Piano per la programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di produzione di alimenti e di vicinato con consumo immediato sul posto nel centro storico di Napoli, sito Unesco, e nelle aree della c.d. "Buffer Zone", riservandosi, nell'ambito delle competenze assegnate, ogni diritto e azione relativamente all'approvando Piano;
- b. con nota PG/2025/1156530 del 12/12/2025, acquisita in pari data al protocollo n. 0706738/2025, il Sindaco del Comune di Napoli ha rappresentato al Presidente della Giunta Regionale che il Piano di cui all'art. 64 del D. Lgs. 59/2010 è in procinto di essere calendarizzato per la discussione in aula in Consiglio comunale, ma al tempo stesso che, vista la delicatezza della disciplina e l'impatto sul tessuto economico e sociale, sono in corso interlocuzioni con le associazioni id categoria che hanno ritardato la discussione in aula del Piano. Per questo motivo, il Sindaco ha chiesto un rinvio del termine dell'Intesa, che la citata D.G.R. n. 444 del 30/6/2025 ha fissato al 31 dicembre p.v.;
- c. con nota prot. n. 0716305/2025 del 17/12/2025, i competenti Uffici regionali hanno chiesto al SUAP del Comune di Napoli di trasmettere una relazione sulle attività espletate a partire dal mese di luglio, nonché un nuovo cronoprogramma delle attività finalizzate all'approvazione del Piano. Infine, hanno chiesto di relazionare in ordine agli effetti dell'intesa sul tessuto produttivo di riferimento, nonché in merito a tutte le attività finalizzate all'approvazione del Piano *de quo*, ivi incluse le interlocuzioni avviate con le associazioni di categoria, trasmettendo eventuali verbali degli incontri;
- d. il SUAP del Comune di Napoli ha trasmesso alla Regione, con nota PG/2025/1170794 del 16/12/2025, un report aggiornato circa lo stato di attuazione dell'intesa, e, con nota PG/2025/1181068 del 18/12/2025, ha fornito riscontro a quanto richiesto dalla Regione il 17 dicembre, evidenziando che

“nelle diverse interlocuzioni con i consiglieri, si stanno valutando le problematiche trasversali e l’incidenza di tale innovativa disciplina sulla regolamentazione, anch’essa in itinere in materia di occupazione del suolo pubblico e sulla questione, altrettanto rilevante, delle misure di contrasto alle immissioni sonore. Infatti, la disciplina prevista dal nuovo Piano andrà a incidere sia sulla superficie massima occupabile sia sui divieti, di recente predisposti con l’ordinanza sindacale 2025/1222, relativi alle immissioni sonore, al fine di contemperare gli interessi dei cittadini con quelli dei commercianti [...]”;

- e. il Comune ha confermato, inoltre, con le menzionate note, l’effetto deflattivo, nelle aree tutelate, degli esercizi di somministrazione, e quello espansivo in altre zone della città, che hanno visto crescere le nuove aperture degli esercizi di somministrazione e di vicinato, alimentare e non. Quanto al nuovo cronoprogramma trasmesso, si dava atto che le audizioni in Commissione consiliare avverranno nel mese di marzo 2026, mentre la discussione in aula dovrebbe avvenire dal 1° giugno 2026;
- f. infine, nella relazione trasmessa il 18 dicembre 2025, il Comune ha evidenziato il dato secondo cui dall’adozione dell’Intesa il numero di aperture nelle aree tutelate è estremamente limitato (trattandosi di subentri e di aperture entro l’anno dalla chiusura in un locale con la stessa destinazione). Inoltre, l’analisi dei dati indica che l’Intesa ha efficacemente contribuito a contenere la pressione commerciale nei contesti di maggior pregio culturale e storico, contribuendo alla tutela dell’identità territoriale e al miglioramento della vivibilità dei luoghi, e favorendo l’apertura di esercizi di somministrazione nelle aree non tutelate;

RAVVISATO che

- a. il Consiglio Comunale non ha approvato il Piano per la programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di produzione di alimenti e di vicinato con consumo immediato sul posto nel centro storico di Napoli, sito Unesco, e nelle aree della c.d. “Buffer Zone “, approvato con Delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio n. 288 del 24.06.2025;
- b. le restrizioni previste dall’intesa regionale cesseranno, in qualsiasi caso, di dispiegare i propri effetti, ai sensi degli articoli 3 e 9 dell’intesa stessa, decorsi tre anni dalla data di esecutività della D.G.R. 462 del 26/07/2023, pubblicata sul Burc n. 58 del 31/7/2023;
- c. è possibile disporre il differimento del termine di scadenza dell’intesa, in modo da consentire alla Giunta stessa, una volta insediata, di poter ratificare il presente provvedimento e deliberare l’eventuale proroga, che comunque non potrà eccedere il termine di tre anni dalla data di esecutività della D.G.R. 462 del 26/7/2023;
- d. sussiste la necessità e l’urgenza di disporre il differimento del termine dell’intesa in oggetto, al fine di evitare una discontinuità nella gestione della regolamentazione delle aree tutelate nel Sito Unesco e nella *Buffer zone*, che potrebbe compromettere il raggiungimento delle finalità dell’intesa espressa a partire dalla D.G.R. n. 462 del 26/07/2023;

RITENUTO

- a. di dover disporre, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto regionale, il differimento fino al 31 gennaio 2026 del termine di scadenza dell’intesa regionale espressa ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 con le D.G.R. n. 462 del 26/07/2023, n. 377 del 25/07/2024 e n. 444 del 30/06/2025, in modo da consentire alla Giunta regionale, una volta insediata, di poter ratificare il presente provvedimento e deliberare l’eventuale nuova proroga, che comunque non potrà eccedere il termine di tre anni dalla data di esecutività della D.G.R. 462 del 26/07/2023, pubblicata sul BURC n. 58 del 31/07/2023;
- b. di dover inviare il presente atto al Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive, anche per la notifica al Comune di Napoli, alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa di Vetro del Sito istituzionale della Regione Campania, e al BURC per la pubblicazione;

VISTO

- a. l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b. l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinare attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c. la L.R. 21 aprile 2020, n. 7, recante l'approvazione del Testo Unico sul Commercio;
- d. la D.G.R. n. 462 del 26 luglio 2023;
- e. la D.G.R. n. 377 del 25 luglio 2024;
- f. la D.G.R. n. 444 del 30 giugno 2025;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della medesima struttura;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:

1. di disporre, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale il differimento fino al 31 gennaio 2026 del termine di scadenza dell'intesa regionale espressa ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 con le D.G.R. n. 462 del 26/07/2023, n. 377 del 25/07/2024 e n. 444 del 30/06/2025, in modo da consentire alla Giunta regionale, una volta insediata, di poter ratificare il presente provvedimento e deliberare l'eventuale nuova proroga, che comunque non potrà eccedere il termine di tre anni dalla data di esecutività della D.G.R. 462 del 26/07/2023, pubblicata sul BURC n. 58 del 31/7/2023;
2. di inviare il presente atto:
 - 2.1. al Gabinetto del Presidente;
 - 2.2. alla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive, anche per la notifica al Comune di Napoli;
 - 2.3. alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo;
 - 2.4. all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Casa di Vetro del Sito istituzionale della Regione Campania;
 - 2.5. al BURC per la pubblicazione.

ROBERTO FICO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa